

Cron. n. 293/2023

Sent. n. 13/2023 pubbl. il 05/04/2023

Rep. n. 25/2023 del 05/04/2023



liq. controllate n. 6/2023

Grossi Caterina

liq. controllate n. 7/2023

TRIBUNALE DI PESARO

Vincenzi Emanuele

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti

PRESIDENTE

dott. Flavia Mazzini

GIUDICE

dott. Lorenzo Pini

GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 17/2023 Rg. avviato su domanda di

EMANUELE VINCENZI

CATERINA GROSSI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 08.03.2023 EMANUELE VINCENZI e CATERINA GROSSI hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata di tipo "familiare" ai sensi dell'art. 66 cod. crisi

Premesso che i due ricorrenti risultano divorziati e quindi non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 66 cod. crisi, posto che essa richiede, alternativamente, la convivenza o l'origine comune del debito ma solo di persone che siano membri della stessa famiglia (nel senso inteso dall'art. 66 co. 2). Appare chiaro, quindi, che - rappresentando il divorzio il momento di definitivo scioglimento del rapporto di coniugio - i due istanti non possano (più) considerarsi membri della stessa famiglia.

I procedimenti, quindi, rimarranno separati pur potendo proseguire parallelamente e in modo coordinato.



Ciò posto, rilevato che:

(-) entrambi i ricorrenti risiedono a Fano e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il loro centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- le parti ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza in quanto:
 - l'impresa individuale di Vincenzi è stata cancellata nel 2014 ed ora lui svolge attività di dipendente;
 - Grossi, che è titolare dell'impresa individuale AMICA FASHION di Caterina Grossi, è tuttavia imprenditore minore (come anche attestato dall'OCC in esito alle verifiche della documentazione contabile);
- i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti complessivi (oltre un milione di euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 285 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;

(-) possono essere esclusi dalla liquidazione gli autoveicoli indicati nel ricorso (pagg. 2 e 3) in quanto necessari all'attività lavorativa delle parti e comunque di esiguo valore commerciale;

(-) l'apertura del procedimento implica l'operatività – tra gli altri – dell'art. 150 cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale



Vincenzi

Sent. n. 13/2023 pubbl. il 05/04/2023
Rep. n. 25/2023 del 05/04/2023

- (-) dichiara aperti i procedimenti di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Emanuele Vincenzi nato a Fano il 18.09.1979 ed ivi residente in via Schiapparelli n. 1/C e a carico di Caterina Grossi, nata a Fano il 10.05.2023 ed ivi residente in via Sirolo n. 3/A
- (-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
- (-) nomina quale liquidatore la dott.ssa Carboni Beatrice, già OCC;
- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- Pesaro, il 30.03.2023

Il Giudice est.
Dott. Lorenzo Pini

Il Presidente
Dott. Davide Storti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Pesaro, li 5 APR 2023

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa M. Elisa TORCELLINI)

